




COMUNE DI LIVORNO
Settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana

Comune di Livorno	
Protocollo generale: INTERNO	
0054579	04/05/2017
	Class: 2017-9.4
20170054579	UOR: 00 - Sindaco

Prot. n.

COMUNE DI LIVORNO
- 4 MAG. 2017
ARRIVI

Livorno,

Al Sindaco

Oggetto: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 5 D. L.vo 267/2000.

A seguito dell'emanazione del D.L. 14 del 2017, adesso convertito con la L. 48/2017, sono state ampliate le ipotesi in cui il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze e contingibili ed urgenti.

Finora gli ambiti di intervento che consentivano al Sindaco di agire normativamente in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 50 TUEL, erano limitati ai casi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale.

Con l'entrata in vigore del D.L. 14/2017, in data 21.02.2017 e convertito in legge il 21.04.2017 con L. 48/2017, viene adesso riconosciuto ai Sindaci l'ulteriore potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti ogni qualvolta si presenti l'urgente necessità di dare soluzione a situazioni di grave incuria, degrado del territorio, pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Al fine di dare adeguata risposta alle stringenti problematiche di degrado urbano e turbative della sicurezza e tranquillità dei residenti del comparto urbano che si estende nei pressi di Piazza della Repubblica e Piazza Garibaldi, sfruttando i nuovi e specifici strumenti di intervento riconosciuti al Sindaco si è provveduto a redigere un'ordinanza contingibile ed urgente in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 50 comma 5 D. L.vo 267/2000, come modificato dal D.L. 14/2017, istituendo il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 7.00, nell'area cittadina individuata e per un periodo di tempo limitato.

In data 06.04.2017 la bozza di ordinanza è stata, quindi, trasmessa al Segretario Generale e all'Avvocatura Civica per un preventivo esame, ottenendo riscontro positivo.

In data 10.04.2017 il provvedimento è stato, inoltre, inviato tanto al Prefetto quanto al Questore di Livorno per le rispettive valutazioni cui sono conseguiti pareri entrambi favorevoli.

Nel rimettere la bozza del provvedimento (All. n. 1) alle valutazioni della S.S.V.V., si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e/o chiarimento

Il Dirigente
Settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana
Dott. Riccardo Rucciarelli



Allegati:

1) bozza ordinanza.



Comune di Livorno

ATTO DEL SINDACO

Prot. n

OGGETTO: Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art.50 comma 5 D.Lvo 267/2000 come modificato dal D.L. n. 14 del 20/2/2017.

tipo ORDINANZA SINDACALE

Ufficio proponente - Settore Polizia Municipale-Sicurezza Urbana

Codice struttura - 2000

Il Responsabile del procedimento, visti gli esiti degli approfondimenti istruttori effettuati e la coerenza con la normativa vigente, esprime parere tecnico favorevole all'adozione del presente atto, che viene sottoposto alla sottoscrizione dal parte del Sig. Sindaco.

Data 4 MAGGIO 2017

Il Responsabile del procedimento

**(Timbro Ufficio e Firma)
CORPO POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE**

Dr. Riccardo Pucciarelli

Visto del Segretario generale

originale

repertorio

Numero di registrazione _____

Comune di

Ordinanza del Sindaco n. ... del ...

Oggetto: Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 5 D. L.vo 267/2000 come modificato dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017.

IL SINDACO

PREMESSO

Nel comparto Garibaldi, come indicato in rosso nella planimetria allegata (All. n. 1) persiste una situazione di grave degrado urbano e allarme sociale oltre a crescenti problemi di ordine pubblico, causati da attività illecite e condotte ispirate a turbative e dispregio delle regole di ordinata convivenza civile.

Le criticità segnalate sono aggravate dalla presenza nella zona di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche anche in orario serale.

I fenomeni sopra descritti hanno ingenerato nell'area indicata un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende oltremodo difficoltosa la vita dei residenti che reclamano l'adozione di adeguate misure di contrasto da parte delle autorità cittadine.

Le richieste di intervento delle Forze dell'Ordine sono frequenti e concentrate nelle ore serali e notturne in quanto le attività illecite e i fenomeni di turbativa sono favoriti dall'assunzione di bevande alcoliche che fanno indulgere con più facilità alla trasgressione delle comuni regole della convivenza civile.

Considerato che in vari rapporti di intervento operati dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia è stata accertata e documentata una situazione di grave incuria del decoro urbano e pregiudizio per la sicurezza pubblica nella zona sopra indicata.

Considerato che sulla base dei rapporti di intervento la grave incuria e il degrado sono stati originati dalla presenza di rifiuti consistenti in bottiglie di alcolici di vetro vuote intere e rotte, lattine di birra, bicchieri di plastica nonché altri rifiuti, anche organici, assimilabili a bivacchi e stazionamenti impropri.

Considerato altresì, sempre sulla base di tali rapporti, che la situazione è determinata anche da assembramenti di persone, dedite al consumo di bevande alcoliche soprattutto in orari serali e notturni, in tutti i giorni della settimana, tutte acquistate in esercizi di vendita di alimenti e bevande presenti nella zona.

Preso atto dei reiterati esposti dei residenti nell'area indicata che evidenziano una situazione generalizzata di disturbo alla quiete pubblica, degrado per il decoro cittadino e pericolo per la sicurezza urbana nonché per la salute ed il riposo degli abitanti di zona.

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Livorno adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado e del pericolo per la sicurezza urbana venutesi a creare nell'area indicata.

Ritenuto che le attività che effettuano la vendita di bevande alcoliche presenti nell'area, aperte al pubblico anche nelle ore serali, favoriscono le situazioni di degrado urbano e di insicurezza sociale in quanto,

rappresentando un punto di aggregazione di persone dedite all'abuso di sostanze alcoliche, favoriscono fenomeni di disturbo alla quiete notturna, molestie, risse, liti e svolgimento di attività illecite.

Peraltro, il consumo di bevande alcoliche avviene spesso all'esterno dei locali ivi presenti con la consuetudine di abbandonare i relativi contenitori per strada, contribuendo in tal modo ad accrescere situazioni pregiudizievoli per il decoro urbano e e per l'incolumità delle persone.

Ritenuto pertanto indispensabile adottare misure ulteriori, funzionali e idonee a garantire la salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza urbana e dell'incolumità fisica delle persone.

Atteso che il D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'amministrazione del Comune e le competenze quale rappresentante della comunità locale.

Ritenuto opportuno, quindi, adottare urgentemente un provvedimento amministrativo limitativo della vendita di bevande alcoliche in considerazione del fatto che, con l'avvicinarsi della stagione estiva, i fenomeni descritti vengono ad aggravarsi in quanto la bella stagione favorisce lo stazionamento per strada dei consumatori di alcol.

Ritenuto che le motivazioni di pubblico interesse sopra illustrate giustifichino l'adozione del presente provvedimento, garantendo il giusto bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il decoro urbano, la tranquillità e il riposo dei cittadini da una parte e il dovere di garantire la libertà di iniziativa economica e la concorrenza dall'altra.

Visto l'art. 50 comma 5 D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i. «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.....» come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017.

Ritenuto che gli ordinari strumenti normativi non consentano un tempestivo ed efficace intervento e che la situazione descritta rappresenti un effettivo pregiudizio alle esigenze di salute, incolumità, tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché del decoro urbano.

In considerazione di quanto premesso si ritiene che sia pienamente legittimo e rappresenti un valido strumento di contrasto all'insorgenza di fenomeni devianti collegati al consumo di alcolici, la limitazione oraria della vendita, anche per asporto, di tutte le bevande alcoliche.

Ritenuto doveroso da parte dell'Amministrazione, per tutte le considerazioni sopra esposte, dare un fattivo contributo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del degrado urbano e del disturbo della vivibilità del comprensorio Piazza Garibaldi e zone limitrofe come sopra elencato, utilizzando gli strumenti a propria disposizione.

Visto il TULPS, R.D. 773/1931

Visto l'art. 50 comma 5 D. L.vo 267/2000 s.m.i.

Visto il D.L. 14/2017 convertito con modificazioni dalla L. 48/2017

ORDINA

il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione, in tutta la zona indicata in rosso nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 di tutti i giorni della settimana, dal giorno successivo alla sua pubblicazione fino al 31 ottobre 2017, fermo restando i divieti già imposti dalle vigenti disposizioni di legge.

DISPONE ALTRESI'

La violazione delle disposizioni prescritte nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7bis del D. L.vo 267/2000 con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente ordinanza può essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art. 100 TULPS.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di validità della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

La presente ordinanza verrà pubblicata sull'Albo Pretorio on line ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con validità fino al 31 ottobre 2017.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Livorno.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Toscana entro 60 giorno dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Agli organi di Polizia locali e statali è affidato il compito di farla osservare.

Livorno lì

Il Sindaco

